

## SULLA ADSIGNATIO LIBERTORUM

La *adsignatio libertorum* appare introdotta *ex senatoconsulto* (c. d. *Ostorianum*) durante il principato di Claudio (“*Claudianis temporibus*”), reggendo Suillio Rufo ed Ostorio Scapola la magistratura consolare (41 o 45 d. C.). Per questo tramite il *paterfamilias* è legittimato ad attribuire il complesso degli *iura patronatus* a sé pertinenti ad uno solo tra i propri figli, escludendone tutti gli altri.

L’istituto presenta tutte le caratteristiche del *beneficium* personale. In effetti, esso appare utilizzabile *una tantum* dal solo *patronus manumissor* che temesse di subire, a seguito di condanna per un *crimen capitale*, quella *capitis deminutio media* significata dall’*“in civitate esse desinere”* che ricorre nel senatoconsulto. Così facendo, egli ha modo di evitare, per sé e per i propri discendenti, l’altrimenti automatica estinzione del patronato, conseguente alla dissoluzione del vincolo agnazio causata dall’avvenuta *amissio civitatis*. Risultano significative, in questo senso, le affinità che l’assegnazione presenta con la cronologicamente prossima legislazione matrimoniale augustea, a partire dal requisito che presumeva nel disponente la paternità di almeno due figli *in potestate* e *iustis nuptiis quaesiti*. La deroga così segnata rispetto all’ordinario regime di successione dei *liberi patroni* negli *iura patronatus* per ciò consente, con buona probabilità, di individuare nella *adsignatio libertorum* un istituto di *ius singulare*.

All’interpretazione giurisprudenziale spettò il compito di estendere l’ambito originario della previsione senatoria, ammettendo la possibilità di assegnare anche a più *liberi* e comprendendo tra i possibili beneficiari tutta la progenie del patrono, senza più le limitazioni connesse al grado suggerite *stricto iure* dalla lettera dell’Ostoriano. Gli stessi *prudentes*, per bocca di Pomponio ed Ulpiano, si spinsero fino al punto di includere nella cerchia degli assegnatari anche *postumi* ed *emancipati*, a rigore esclusi dal beneficio perché ormai sottratti al vincolo potestativo presupposto dalla normazione senatoria ai fini di una valida assegnazione.

La *adsignatio* non è soggetta a particolari requisiti formali, sia dal punto di vista costitutivo che estintivo. La volontà del patrono sembra in effetti estrinsecabile in modo libero, purché idoneo a rappresentarne esternamente l’*animus*. La frequenza con cui le fonti insistono sul caso dell’assegnazione testamentaria dovrebbe in realtà ricondursi all’avvenuta assimilazione tra il caso archetipo della *amissio civitatis* (che imponeva il necessario ricorso ad un atto di disposizione *inter vivos*) e quello – decisamente più comune – della morte del disponente, secondo le opportunità interpretative offerte da un’espressione (“*in civitate esse desinere*”) di per sé destinata ad essere

intesa in un significato tecnico molto preciso ma, di fatto, adattabile senza particolari difficoltà ad una lettura esegetica più ampia. Una volta acquisito questo dato, divenne finalmente possibile concepire anche l'ipotesi di un'assegnazione effettuata *mortis causa*, attraverso la redazione di un testamento che, per ciò, non ha affatto (come è stato sostenuto) una valenza strumentale esclusiva, ma si presenta più semplicemente come uno dei negozi impiegabili alla bisogna.

L'assegnazione tollera l'apposizione di termini e condizioni.

Secondo la previsione dell'Ostoriano, l'assegnazione si estingue a fronte della 'scomparsa' dell'assegnatario e dell'intero ramo familiare da quello germinato. Soltanto in questo caso si determina, con quella che le fonti definiscono "*finis negotii*", il recupero del *pristinum ius* da parte dei soggetti a suo tempo esclusi: *libertus enim, qui alteri ex filiis adsignatur, non desinit alterius filii libertus esse*. Accanto a questa ipotesi tipica e, in un certo modo, istituzionale, si trova nel sistema un'altra fattispecie destinata ad avere lo stesso impatto sulla conservazione dell'assegnazione e, di qui, sul complesso dei rapporti intercorrenti tra i discendenti del patrono manomissore. Essa riguarda il caso dell'accusa capitale calunniosamente diretta dal beneficiario contro il liberto assegnatogli, secondo il contenuto di una *regula* riferita da Ulpiano e forse introdotta nel sistema già dalla *lex Iulia et Papia*. La giurisprudenza, a capo di un secolare dibattito che si concluse in età antonina, finì per circoscrivere ogni responsabilità in merito alla sola persona dell'accusatore, salvaguardando i diritti dei *liberi* e, con essi, la sorte stessa della *adsignatio*, chiamata a perpetuarsi in quelli a dispetto della biasimevole condotta paterna.

Un'analoga propensione ad incidere negativamente sul patronato può individuarsi, raccogliendo un suggerimento di Modestino, nella *capitis deminutio*, che con la *accusatio capitis* condivide anche la citata *regula* giurisprudenziale tesa a conservare gli *iura patronatus* ai figli del *minutus*, escludendo l'estinzione dell'assegnazione.

Le fonti indicano ulteriormente nel *repudium* e nella *exhereditatio* dell'assegnatario due situazioni sconosciute alla previsione senatoria e tuttavia idonee (secondo le indicazioni dei *prudentes* romani) a determinare il venir meno della *adsignatio* ed il conseguente recupero del patronato alla comune titolarità dei *liberi patroni*.

## ON ADSIGNATIO LIBERTORUM

The *adsignatio libertorum* seems to be introduced *ex senatus consulto* (the so called *Ostorianum*) during Claudius's reign ("*claudianis temporibus*"), while Suillius Rufus and Ostorius Scapula were holding the consulship (41 or maybe 45 a. D.). Through it, the *paterfamilias* can transfer the whole body of *iura patronatus* to one among his sons, leaving out all the others.

The *adsignatio* shows the peculiarity of a personal *beneficium*. In fact, it can be used *una tantum* only by the *patronus manumissor* who fears, if sentenced for a *crimen capitalis*, the *capitis deminutio media* signified by the expression "*in civitate esse desinere*" which can be read in the *senatus consultum*. In doing so, he can avoid, for himself and for his offspring, the otherwise automatic extinction of *patronatus*, as a result of the dissolution of the agnatic bond due to *amissio civitatis*. It is significant, therefore, that *adsignatio* appears similar to the chronologically near matrimonial legislation of Augustus, as from the requisite which presumed in *patronus* the fatherhood of two sons at least, *in potestate* and *iustis nuptiis quaesitis*. Hence, the derogation of the common rules in matter of *liberi patroni*'s succession in *iura patronatus* most likely allows to identify in *adsignatio libertorum* an institute of *ius singulare*.

Later on, the Roman *iuris periti* broadened the application of *senatus consultum*, admitting the opportunity of an assignation to many sons and including among the potential beneficiaries the whole *patronus*' offspring. The *prudentes*, through the statements of Pomponius and Ulpian, went so far as to take in the group of assignees even the *postumi* and the *emancipati*, strictly speaking left out from *beneficium* due to lack of the potestative bond required by Senate in order to do a valid *adsignatio*.

The *adsignatio* is not subjected to special formal requirements, both in formation and in revocation. The *patronus*' will, in fact, can be freely expressed in any suitable way. The Roman sources, to tell the truth, frequently refer to the testamentary *adsignatio*, but actually that could be explained through the final equating between the primary case of *amissio civitatis* (which necessarily imposed an "*inter vivos agere*") and the most common case of *patronus*' death. This conclusion seems to be trustworthy, according to the exegesis of the locution "*in civitate esse desinere*", which in itself suggests a specific and technical meaning, but in fact can be fitted into a more flexible interpretation.

*Adsignatio* can be made *ex certa die* or even *sub condicione*.

According to the provision of *senatus consultum Ostorianum*, *adsignatio* ceases its validity when the assignee "*in civitate esse desinit*" with the whole branch of his own family. Only this way,

the so called “*finis negotii*” and the consequent recovery of *pristinum ius* by relatives once excluded comes true: *libertus enim, qui alteri ex filiis adsignatur, non desinit alterius filii libertus esse*.

In addition to that, there is another case which can have the same effect on *adsignatio*’s maintenance and, thereby, on the relationships between *liberi patroni manumissoris*. This is the question of *accusatio capitis* which the beneficiary wrongly charges on the freedman *adsignatus*, according to a rule reported by Ulpian and probably introduced by the *lex Iulia et Papia*. The *iuris periti*, later on an age – old dispute which came to an end in II century a. D., held the only accuser answerable for that, safeguarding *liberi*’s rights and, therefore, the *adsignatio* itself, retained in spite of paternal blameworthy behaviour. The same negative aptitude on *patronatus* can be seen even in *capitis deminutio*, which shares with *accusatio capitis* the *regula on iura patronatus*’ retention in favour of the *minutus*’ sons.

Although not provided for by *Ostorianum*, the sources further designate assignee’s *repudium* and *exhereditatio* as paradigms fit for *adsignatio*’s extinction and, thereby, for *patronatus pristinum ius*’ recovery.